

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati RUBINO Alessandro e DEODATO

(V. Stampato Camera n. 1186)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 maggio 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 maggio 1997*

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM nonchè sulle modalità della sua liquidazione

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione e composizione)

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, sulle attività del gruppo EFIM nonchè sulle modalità della sua liquidazione.

2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 2.

(Finalità)

1. La Commissione ha il compito di accertare le responsabilità di carattere politico ed amministrativo nella gestione del gruppo EFIM.

2. In particolare la Commissione ha il compito di:

a) individuare le ragioni e le modalità del dissesto finanziario e patrimoniale del gruppo EFIM;

b) accertare il ruolo e le responsabilità delle amministrazioni responsabili della vigilanza sull'Ente;

c) accertare il ruolo e le responsabilità degli amministratori e dei dirigenti nella gestione del gruppo EFIM.

3. La Commissione ha altresì il compito di verificare le modalità con le quali si

è proceduto nella liquidazione dell'Ente e delle società del gruppo EFIM.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Nei confronti delle persone ascoltate dalla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. La Commissione può richiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti e informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-*octies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 4.

(Funzionamento della Commissione)

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche al regolamento.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.

(Incompatibilità)

1. Il componente della Commissione che ritenga di essere coinvolto nell'oggetto dell'inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi di ufficio o in qualità di soggetto interessato ai fatti sui quali indaga la Commissione o perchè ne ha avuto notizia o perchè parte in causa ed escusso in una precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

2. Il componente della Commissione di cui sia accertata l'incompatibilità ai sensi del comma 1 del presente articolo è sostituito secondo le modalità previste all'articolo 1.

Art. 6.

(Pubblicità dei lavori)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 7.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico, ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 8.

(Relazione conclusiva)

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi, in riferimento alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

